



0024141/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*DIRITTI

REALI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 6235/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 24141

Dott. VINCENZO MAZZACANE

- Presidente -

Rep. R. T.

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO

- Consigliere -

Ud. 29/09/2015

Dott. PASQUALE D'ASCOLA

- Consigliere -

PU

Dott. VINCENZO CORRENTI

- Rel. Consigliere -

Dott. ANTONIO ORICCHIO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6235-2011 proposto da:

AG

X

, AG

X

elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ALDO BANZI 88, presso lo studio dell'avvocato

ANTONINO PROFILIO, rappresentati e difesi

dall'avvocato SALVATORE LEONE;

- ricorrenti -

2015

1899

contro

OMISSIS

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CERESIO 24, presso lo studio dell'avvocato CARLO
ACQUAVIVA, rappresentati e difesi dall'avvocato
MAURIZIO TAVILLA;

- controricorrenti -

nonchè contro

OMISSIS

- intimati -

avverso la sentenza n. 72/2010 della CORTE D'APPELLO
di MESSINA, depositata il 08/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/09/2015 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

u

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 27.4.2001 LA e gli altri indicati in intestazione proponevano davanti al Tribunale di Messina azione ex artt. 1168 e 1170 cc premettendo che erano proprietari e possessori di appartamenti e terreni in Messina vill. X via X cui si accedeva da una strada larga tre metri che si dipartiva da un'area di loro proprietà per poi raggiungere la via X e da sempre avevano transitato su detta strada; che i resistenti avevano apposto un cancello metallico a due ante recante il cartello "vietato l'accesso" e poco distante un altro cartello recante la dicitura "proprietà privata".

Chiedevano la reintegra nel possesso della stradella o, in subordine la cessazione delle molestie con l'eliminazione dei pilastri, del cancello e dei cartelli.

Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo la decadenza ex art. 1170 cc.

Sentiti gli informatori ed acquisiti documenti il G.D. rigettava la domanda e compensava le spese.

La Corte di appello di Messina, con sentenza 8.2.2010, in riforma ordinava la reintegra nella servitù di passaggio sia a piedi che con mezzi meccanici attraverso la stradella che partendo da un'area di proprietà dei ricorrenti, partt. 1578 e 1579 f.123, raggiunge la via X, eliminando i pilastri ed il cancello, ovvero ubicandoli in modo da lasciare libera la carreggiata di m.3,30 ed eliminando i cartelli, con condanna alle spese.

La Corte territoriale richiamava la ctu che aveva accertato come nel punto in cui era stato installato il cancello la larghezza della carreggiata era di m 2,45 rispetto ad una larghezza naturale precedente di m.3,30 ed era evidente che il restringimento del varco di cm 85 aveva limitato il transito in precedenza esercitato rendendo meno agevole il passaggio anche con automezzi di normali dimensioni, a nulla rilevando

un successivo restringimento posta l'utilità di usufruire della "rada" sino al punto anzidetto.

Ricorrono AG e G con cinque motivi, illustrati da memoria fuori termine, resistono le controparti.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Col primo motivo si denuncia violazione degli artt. 1168, 841 e 1066 cc, perchè il cancello non è stato mai chiuso e perchè si abbia spoglio non è sufficiente l'intenzione di spossessamento essendo necessaria anche l'attività materiale.

La chiusura di un fondo con cancello costituisce atto di esercizio di facoltà legittime.

Col secondo motivo si denunziano violazione degli artt. 115 e 116 cpc e vizi di motivazione in relazione al riportato quesito al ctu posto che un cancello di m 2,45 consente il passaggio atteso che il manufatto non occupa l'area destinata al transito, fatto salvo, in ipotesi estreme, un eventuale trascurabile disagio.

Col terzo motivo si deducono violazione dell'art. 1170 cc ed omessa motivazione non comprendendosi per quale ragione l'esistenza dei cartelli integri molestia di diritto considerato che la strada non è pubblica.

Col quarto motivo si denunziano violazione degli artt. 1170 cc, 115, 116, 132 cpc, omessa motivazione in quanto i cartelli preesistevano, i resistenti avevano eccepito la decadenza e documentato con foto la situazione.

Col quinto motivo si lamenta violazione dell'art. 91 cpc in ordine alle spese.

Le prime due censure, per la loro evidente connessione, possono esaminarsi congiuntamente.

La Corte territoriale ha richiamato la ctu che aveva accertato come nel punto in cui era stato installato il cancello la larghezza della carreggiata era di m 2,45 rispetto ad una larghezza naturale precedente di m.3,30 ed era evidente che il restringimento del varco di cm 85 aveva limitato il transito in precedenza esercitato rendendo meno

Q

agevole il passaggio anche con automezzi di normali dimensioni, a nulla rilevando un successivo restringimento posta l'utilità di usufruire della rada sino al punto anzidetto.

Questa Corte suprema non ignora che, per la configurabilità del possesso ("ad usucapionem"), è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Né è denunciabile, in sede di legittimità, l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all'usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454).

E' principio pacifico che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi ed alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).

Occorre distinguere tra possesso utile ai fini della usucapione e situazione di fatto tutelabile in sede di azione di reintegrazione, indipendentemente dalla prova che spetti un diritto, da parte di chi è privato violentemente od occultamente della disponibilità del bene.

La relativa legittimazione attiva spetta non solo al possessore uti dominus ma anche al detentore nei confronti dello spoliator che sia titolare del diritto e tenti di difendersi opponendo che "feci sed iure feci".

Nella specie è stato accertato in fatto, a seguito dell'apposizione del cancello, un restringimento della larghezza naturale della stradella, implicitamente riconosciuta dagli stessi ricorrenti nel riferimento, nel secondo motivo, ad un eventuale trascurabile disagio in ipotesi estreme.

Sulla scorta degli elementi di riscontro soggettivi ed oggettivi emergenti dagli atti, anche in relazione alla necessità di tutelare e contemperare le esigenze del proprietario con quelle di chi invocava la tutela, al quale è sufficiente provare una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile e consistente nel transito sul fondo servente, senza opposizione del proprietario ed anche senza opere visibili e permanenti, con la conseguenza che, per l'esperimento dell'azione di reintegrazione, è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purchè abbia i caratteri esteriori di un diritto reale (Cass. I° agosto 2007 n. 16974, 7 ottobre 1991 n. 10470), non può non pervenirsi al rigetto dei primi due motivi.

Il terzo ed il quarto motivo non considerano che l'ordine di eliminazione dei cartelli è la naturale conseguenza di quello di eliminazione dei pilastri ovvero di loro ubicazione in maniera da lasciare libera la carreggiata di m.3.30 per cui non si dimostra l'interesse alle censure mentre è irrilevante che gli stessi eventualmente preesistessero avendo per destinatari i non aventi diritto e non pregiudicando, prima dell'apposizione del cancello, lo stato di fatto oggetto di tutela.

La censura sulle spese è infondata attesa la soccombenza.

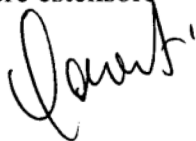
In definitiva il ricorso va respinto con condanna alle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in euro 2200 di cui 200 per spese vive, oltre accessori.

Roma 29 settembre 2015.

Il consigliere estensore



il Presidente



DEPOSITED IN CANCELLERIA
Roma, 26 NOV. 2015



DEPOSITED IN CANCELLERIA